

CAMERA DEI DEPUTATI N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIANCHI CLERICI**

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle istituzioni scolastiche

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le famiglie italiane incontrano notevoli difficoltà poiché non possono contare su alcun tipo di aiuto da parte dello Stato, né sotto forma di servizi (nidi, asili, doposcuola), né sotto forma di agevolazioni fiscali quali quelle previste in altri Paesi dell'Unione europea.

In questi anni lo Stato non ha contribuito adeguatamente allo sviluppo della famiglia non riconoscendo quel ruolo preponderante che la stessa riveste nella formazione della società.

È necessario considerare che i trasferimenti pubblici sono esclusivamente a favore delle componenti « anziani » e « adulti disoccupati » mentre la componente « minori », in particolare quella dei giovani, è a totale carico delle famiglie.

Malgrado la diffusa retorica sulla centralità della risorsa umana, secondo la normativa vigente chi investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale regressiva.

È dunque evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione in cui verso i minori contribuisce esclusivamente chi li ha in carico, subendo altresì la maggiore pressione fiscale delle imposte indirette. Inoltre, ulteriori problemi derivano dall'attuale sistema scolastico che non consente di fare fronte alle esigenze connesse alla istruzione e formazione.

Pertanto, riteniamo che la presente proposta di legge costituisca un primo passo finalizzato a modificare un sistema

fiscale così gravemente sperequativo ai danni dei contribuenti con figli a carico che viola anche palesemente i principi costituzionali.

Infatti, si ricorda che la Costituzione repubblicana, dopo aver riconosciuto « i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », fissa il « dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli », dichiara che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle « famiglie numerose »; stabilisce che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e che « il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Il sistema fiscale italiano dunque non rispetta alcuno dei suddetti principi; anzi, per quel che concerne l'IRPEF, nel fissare la misura delle detrazioni, sembra non tenere conto dei problemi relativi al comparto « scuola », che rappresenta un settore importantissimo poiché costituisce il campo di elaborazione e realizzazione dei processi formativi.

La questione della scuola, tutt'altro che nuova, è rimasta irrisolta soprattutto per l'inadeguatezza degli interventi legislativi proposti nelle passate legislature da una maggioranza disattenta.

Il mondo della scuola richiede non solo autonomia, ma anche adeguate risorse economiche necessarie per garantire l'efficace funzionamento della stessa. Occorrono, dunque, norme capaci di rispondere a tali esigenze.

Di fronte a tale situazione, il legislatore ha il preciso dovere di rimuovere le condizioni che precludono o limitano pesantemente, sotto il profilo economico, l'architettura del « sistema scolastico » a

fronte della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi può essere realizzata concretamente soltanto attraverso l'attribuzione di risorse economiche sufficienti.

La dotazione finanziaria assegnata dallo Stato risulta tuttavia esigua rispetto alle esigenze e pertanto si ritiene necessario intervenire affinché anche i privati possano, con il loro contributo, garantire l'adeguatezza delle suddette risorse.

Da qui la presentazione di una proposta di legge che intende riformare il trattamento fiscale introducendo tra gli oneri deducibili dal reddito IRPEF le donazioni effettuate a favore delle istituzioni scolastiche ed degli istituti educativi.

La scelta dello strumento della deduzione di spese prestabilite anziché di quello della detrazione, più in linea con la tradizione fiscale italiana, costituisce un intervento più equo.

Infatti, la detrazione fissa, in un sistema di aliquote crescenti come quello italiano, assume implicitamente l'ipotesi assurda che gli oneri decrescano al crescere del reddito. La possibilità di dedurre dal reddito lordo importi corrispondenti con i reali costi di base della famiglia, in luogo delle attuali detrazioni di imposta, avrebbe il vantaggio di rendere chiaro qual è il reddito al di sopra del quale inizia la capacità contributiva e permetterebbe quindi di tassare direttamente le risorse non indispensabili per la sussistenza dei componenti della famiglia.

Auspichiamo l'approvazione della presente proposta di legge al fine di consentire l'interazione tra la famiglia e la scuola nonché di realizzare quanto previsto dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli oneri deducibili nella determinazione del reddito imponibile, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

«*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 3 milioni di lire, a favore delle istituzioni scolastiche ed istituti educativi ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010620